



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

Via Capoluogo, 23 – 12040 Santo Stefano Roero (CN)

REGOLAMENTO PER LA VIDEO SORVEGLIANZA ED IL TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

Sommario

1.	Finalità	3
2.	Principi generali	3
3.	Ambito di applicazione	3
4.	Informativa	3
5.	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.	4
6.	Notificazione	4
7.	Servizio di videosorveglianza.	4
8.	Trattamento e conservazione dei dati	5
9.	Modalità di raccolta dei dati	6
10.	Obblighi degli operatori	6
11.	Manutenzione e assistenza	6
12.	Diritti dell'interessato	6
13.	Sicurezza dei dati	7
14.	Provvedimenti attuativi	7
15.	Norma di rinvio	7
16.	Entrata in vigore	7
17.	ALLEGATO — Modello semplificato di informativa minima	8

1. Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dal Comune di Santo Stefano Roero sul proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (d'ora in poi Codice).
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Santo Stefano Roero sul proprio territorio.

4. Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. Il supporto con l'informativa:

- a) Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.

Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, ha lo scopo di:

- 1. Assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- 2. Proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;
- 3. Acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.

Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche fine di:

- 1. Sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
- 2. Consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc..).

6. Notificazione

- 1. Il titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell'Ente, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
- 2. Per quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, e i vigenti regolamenti comunali in materia di tutela, trattamento e riservatezza dei dati personali.

7. Servizio di videosorveglianza.

- 1. Il servizio di videosorveglianza è affidato dal Sindaco all'Agente di Polizia Municipale, designato incaricato del trattamento e della conservazione dei dati.
- 2. Il sistema di videosorveglianza è costituito dalle seguenti componenti (non si esplicitano i diversi luoghi utilizzati come punti di rilancio, ma si evidenziano solo i punti laddove sono presenti delle telecamere):

- a. Fraz. Santissima Trinità: su un palo dell'illuminazione pubblica sono installate una telecamera con funzionalità lettura targhe ed una con funzionalità di ripresa di contesto.
 - b. Fraz. San Michele loc. Maioli: su un palo dell'illuminazione pubblica sono installate due telecamere con funzionalità di ripresa di contesto.
 - c. Semaforo scuole: su un palo dell'illuminazione pubblica sono installate due telecamere con funzionalità di ripresa di contesto.
 - d. San Michele incrocio: su un palo dell'illuminazione pubblica sono installate due telecamere con funzionalità di ripresa di contesto.
 - e. Piazzale cimitero: su un palo dell'illuminazione pubblica sono installate due telecamere con funzionalità di ripresa di contesto.
 - f. Via Capoluogo vicino Bocciofila: su un palo dell'illuminazione pubblica sono installate una telecamera con funzionalità lettura targhe e due con funzionalità di ripresa di contesto.
 - g. Piazza Santa Maria del Podio (Parrocchia): su un palo dell'illuminazione pubblica è installata una telecamera con funzionalità di ripresa di contesto.
 - h. Fraz. Sant'Antonio incrocio strada per loc. Vigna: su un palo dell'illuminazione pubblica è installata una telecamera con funzionalità di ripresa di contesto.
 - i. Via Capoluogo incrocio loc. San Grato: su un palo dell'illuminazione pubblica è installata una telecamera con funzionalità di ripresa di contesto.
 - j. Municipio: sulla facciata del comune è stata installata una telecamera con funzionalità di ripresa di contesto.
3. Per l'accesso alla visualizzazione delle immagini, sia in tempo reale che registrate e per l'eventuale esportazione, è necessario essere muniti di apposite credenziali di autenticazione in dotazione al sindaco ed all'incaricato della polizia locale.

8. Trattamento e conservazione dei dati

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.
2. La conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
3. Nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
5. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

9. Modalità di raccolta dei dati

La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante i dispositivi descritti nel art. 7 del presente regolamento.

Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali suindicati. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

10. Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

11. Manutenzione e assistenza

L'incaricato per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare giornalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica che interverrà con gli "sla" previsti dal contratto di manutenzione/assistenza.

12. Diritti dell'interessato

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - d) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

13. Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
4. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
5. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

14. Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

15. Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

16. Entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto Comunale e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso e successiva ripubblicazione per 15 giorni.

17. ALLEGATO — Modello semplificato di informativa minima

Qui di seguito è riprodotto il modello semplificato di informativa secondo le indicazioni dell'Autorità garante. Il cartello è personalizzato con il logo Comunale, oltre ad indicare le modalità per l'accesso al regolamento completo reperibile sul sito internet ufficiale del Comune di Santo Stefano Roero (santo.stefano.roero@cert.ruparpiemonte.it).

